



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - /PARTITA IVA 00107990574
email:comunemsg@tiscalinet.it

REGOLAMENTO

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 18/05/2019

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – COMPETENZE
- ART. 3 – RESPONSABILITÀ
- ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI
- ART. 7 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI NEI CIMITERI E DISPONIBILITÀ
- ART. 8 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 9 - LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
- ART. 10 – FERETRI: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 11 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
- ART.12 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI
- ART. 13 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
- ART. 14 - REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI
- ART. 16 - ORARI E MODALITÀ
- ART. 17 -TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
- ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI
- ART. 19 -TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 20 -TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
- ART. 21 - TRASPORTI ALL' ESTERO E DALL'ESTERO
- ART. 22 - TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI
- ART. 23 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI
- ART. 24 – VIGILANZA
- ART. 25 - DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO
- ART. 26 - IL CUSTODE
- ART. 27 - RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI COMUNALI
- ART. 28 – REPARTI NEL CIMITERO
- ART. 29 – INUMAZIONE
- ART. 30 - ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI
- ART. 31 – TUMULAZIONE
- ART. 32 - CONCESSIONE PER DEPOSITO PROVVISORIO
- ART. 33 - ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 34 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA
- ART. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 36 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 37 – RACCOLTA RESTI MORTALI
- ART. 38 - OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 39 - TIPOLOGIE DI CREMAZIONI
- ART. 40 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 41 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI
- ART. 42 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 43 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO
- ART. 44 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- ART. 45 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- ART. 46- MATERIALE ORNAMENTALE
- ART. 47 - ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 48 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE
- ART. 49 - RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 50 - CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
- ART. 51 – VIGILANZA
- ART. 52 - ORARIO DI LAVORO
- ART. 53 - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
- ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 55 - ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 56 - DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 57 - AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE
ART. 58 - DIVISIONI E SUBENTRI
ART. 59 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE
ART. 60 - LIMITAZIONE AL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
ART. 61 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 62 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 63 - REVOCA
ART. 64 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DEI SERVIZI
ART. 65 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ART. 66 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI
ART. 67 - CAUTELE
ART. 68 - TARIFFE
ART. 69 - CONCESSIONI PREGRESSE
ART. 70 - SANZIONI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione del DPR 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale.

Tali servizi sono relativi:

- alla destinazione e trattamento dei cadaveri o parti di essi;
- ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi;
- alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private;
- alla vigilanza di essi;
- alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti e le ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme individuate dagli artt. 113 e succ. del D.Lgs. 267/2000;

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune provvede affinché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e pregiudizio alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e specificati come segue:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero delle salme incidentate ed il relativo trasporto al punto di osservazione;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune, ove esistente;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque ne sia legittimato il registro di cui all'art 52 del DPR 285/1990 e copia del presente regolamento.

2. E' inoltre tenuto visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, le parti di cadaveri e l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9/7/1939, n. 1238 art. 138 e successivi, e alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10.09.1990, n. 285.

ART. 7 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI NEI CIMITERI E DISPONIBILITA'

1. Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.

2. I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del DPR 285/1990.

3. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri di cittadini italiani e stranieri muniti di permesso di soggiorno che, per iscritto o a mezzo di parenti, abbiano espresso il desiderio di essere sepolti nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina;

b) i cadaveri di clandestini morti nel territorio comunale, ove i parenti non ne facciano richiesta o l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente; i nati morti o i prodotti del concepimento per i quali il servizio sanitario ne richieda la tumulazione;

c) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 8 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Per il periodo di osservazione si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR. 285/90.

2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 285/1990.

ART. 9 - LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è fatta nei casi previsti rispettivamente dall'art. 12 e 13 del DPR 285/90 ed è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma a seguito di incidente o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione di regola è vietata la presenza di persone estranee.

ART. 10 – FERETRI: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abito o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione di persone.

ART. 11 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura dei feretri è effettuata dalla Ditta di onoranze funebri, la quale rilascia dichiarazione di regolarità della chiusura del feretro al Responsabile del Cimitero al momento dell'accesso al cimitero.
2. Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale Tecnico incaricato vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
3. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

ART.12 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura ed alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazioni: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata; le tavole non devono avere il fondo a intaglio e uno spessore inferiore a cm 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990. n. 285;
 - b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990, n. 285;
 - c) per il trasporto da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km, all' estero o dall' estero, qualunque sia il tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) nonché agli art. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990. Nel caso di trasporto di salma destinata all'inumazione è necessario per la mineralizzazione della salma che la cassa metallica contenga quella di legno;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale, se la salma è destinata ad essere inumata o cremata è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a).
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua idoneità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi Cimiteriali o suo delegato, il rivestimento totale del feretro con lamiera in zinco di spessore non inferiore mm 0,66.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5. Se la salma proviene da altro Comune deve essere certificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata mediante produzione dell' attestato rilasciato dalla ditta costruttrice, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, competente per il Comune di partenza.

6. In ogni caso è facoltà del Comune verificare la conformità del feretro, destinato ad inumazione, alla legislazione vigente mediante acquisizione del certificato emesso dalla ditta costruttrice. Ove, a

seguito di verifica, venisse accertata la non conformità, la ditta che ha prodotto la falsa certificazione di conformità verrà denunciata all'Autorità giudiziaria e rimarrà titolare dell'onere di adeguamento del feretro per modulo idoneo alla inumazione.

ART. 13 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per le salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 14 - REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/90 n. 285.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai soli veicoli dei pompieri, di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

ART. 16 - ORARI E MODALITÀ

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. L'ufficio comunale preposto fisserà l'ora dei funerali. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.

3. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al Comune di provenienza.

ART. 17 -TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2. Il Sindaco può, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, autorizzare il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 19 -TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato con autorizzazione del Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

3. L'atto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

4. I feretri provenienti da altri comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

6. Il trasporto da Comune a Comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario.

ART. 20 -TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del DPR. 285/90.

ART. 21 - TRASPORTI ALL' ESTERO E DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29 del DPR 285/1990.

ART. 22 - TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune - da o per l'estero - di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato rispettivamente dal Sindaco o dall'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 DPR 285/1990. Non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

ART. 23 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale salva la competenza dell'Autorità di P. S. e del servizio antincendi.

ART. 24 - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli art. 101, 102, e 105 del DPR 10/09/1990 n°285;
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco, che li esercita con i mezzi e le modalità previsti dal presente regolamento;
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione delle salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le operazioni di esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del DPR. 285/1990;

ART. 25 - DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO

- 1) Il personale in servizio è tenuto ad attenersi e far rispettare il presente regolamento, in particolare è fatto obbligo:
 - a) Mantenere un contegno confacente al tipo di servizio ed al luogo.
 - b) Fornire al pubblico ogni informazione possibile, purché di stretta competenza.
- 2) Al personale in servizio è vietato:

- a) Eseguire lavori per conto terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori servizio e in forma gratuita.
- b) Ricevere e sollecitare compensi (mance) sia pure in presenza di offerte.
- c) Segnalare al pubblico nominativi di Ditte operanti nei cimiteri comunali.
- d) Eseguire qualsivoglia attività cimiteriale per fine di lucro, sia all'interno che all'esterno del cimitero, sia in orario di servizio che fuori orario.
- e) Trattenere per se o per terzi oggetti, e materiali di qualunque specie rinvenuti nelle estumulazioni, nelle esumazioni o trovati all' interno dei Cimiteri. La non osservanza di quanto prescritto ai commi precedenti da parte del personale, costituisce infrazione disciplinare, salvo che non costituisca più grave violazione del codice di comportamento.

ART. 26 - CUSTODIA DEL CIMITERO

Il personale incaricato dal Comune unitamente al Responsabile del Servizio hanno l'obbligo di adempiere ai sotto elencati compiti:

- a) Custodisce le chiavi dei cancelli d'ingresso e di tutti i locali del cimitero cittadino e delle frazioni.
- b) Esercita la sorveglianza nelle ore di apertura al pubblico del cimitero.
- c) Riceve le salme che dovranno essere tumulate nelle strutture cimiteriali di competenza.
- d) Ritira dalle agenzie funebri i documenti relativi alla tumulazione delle salme.
- e) Tiene aggiornato, in duplice copia, il registro delle salme, resti mortali, ceneri inumate o tumulate nelle strutture cimiteriali di competenza.
- f) Sorveglia e coordina la sorveglianza di eventuali salme, messe a deposito nell' obitorio del cimitero per il periodo di osservazione.
- g) Verifica, la fattibilità delle operazioni di estumulazione, riesumazione e riduzione delle salme a norma del vigente regolamento.
- h) Sorveglia le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie delle salme e ne redige il relativo verbale in doppia copia.
- i) Raccoglie e deposita nell'ossario comune i resti mortali delle salme esumate o estumulate, per le quali i famigliari non richiedano diversa collocazione.
- j) Dispone lo smaltimento dei rifiuti di materiale derivante dalle esumazioni o dalle estumulazioni delle salme, tramite Ditta specializzata incaricata dall'Amministrazione.
- k) Vigila su eventuali lavori da eseguire all'interno dei cimiteri, verifica la conformità di quanto preventivamente autorizzato dal Dirigente del Settore e ne vieta l'esecuzione in mancanza di autorizzazione.
- l) Segnala al Servizio Sanitario Pubblico, eventi imprevisti ed imprevedibili, che possano creare pericolo di infezioni alla pubblica incolumità all'interno dei cimiteri e provvede all'immediato ripristino dello stato dell'arte.
- m) Denuncia agli organi competenti eventuali manomissioni, atti vandalici, furti che dovessero verificarsi all'interno delle strutture cimiteriali.

ART. 27 - RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI COMUNALI

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri dei cittadini italiani o stranieri muniti del permesso di soggiorno che abbiano espresso per iscritto o a mezzo dei parenti il desiderio di essere sepolti nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
- b) i cadaveri dei clandestini morti nel territorio comunale ove i parenti non ne facciano richiesta o l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- e) gli arti o resti anatomici ed i prodotti abortivi.

ART. 28 – REPARTI NEL CIMITERO

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990 (art. 68, 69, 70, 71, 72, 73).
3. Apposito piano cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del DPR. 285/1990.
4. Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con propria autorizzazione.

ART. 29 – INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo (massime dimensioni di cm 40X70).
2. Per l'inumazione di una salma nel campo comune, il personale preposto, coordinato dal Custode, dovrà fare sì che i presenti siano a distanza di sicurezza dalla fossa e dal mezzo meccanico. L'operazione di reinterro potrà avvenire dopo l'ultimo saluto dei presenti e il loro successivo allontanamento a distanza di sicurezza dal luogo d'inumazione. L'inumazione di una salma ha una durata massima di anni 15.

ART. 30 - ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI

1. Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata dall'ufficio tecnico cimiteriale, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere conformi alle misure, al colore ed ai materiali approvati di volta in volta dal progetto esecutivo delle sepolture, in relazione alle esigenze di uniformità nel Cimitero e alla determinazione dirigenziale che fissa i criteri.
3. Sono comunque vietati ornamenti, lapidi e copri tomba in plastica o recinti che superino i 2/3 della superficie della sepoltura ed elevati oltre 15 cm dal suolo, la messa a dimora di essenze arboree od arbustive la cui altezza superi gli 80 cm da terra o ricopra oltre 1/3 della superficie della sepoltura.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di inosservanza dei criteri sopra esposti, delle prescrizioni impartite o di incuria o abbandono da parte dei soggetti interessati, il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida.

ART. 31 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione in opere murarie le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie loculi o colombari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree. La muratura della bara all'interno del loculo potrà essere curata da

- personale dell'Ente;
- Ditta autorizzata e convenzionata con apposito atto del Responsabile del Servizio.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste negli artt. 54 – 55 e 56 del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del DPR 285/1990.

4. Gli ornamenti e le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto. Sono ammessi l'apposizione di un solo simbolo religioso, di un solo lume e di una sola fioriera.

5. Sarà consentita la asportazione, previa autorizzazione, da parte dei marmisti delle lastre di chiusura dei loculi, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi manutentivi autorizzati.

ART. 32 - CONCESSIONE PER DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente posto in loculo o tomba comunale o dati in prestito gratuitamente da altro concessionario.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato o in corso di perfezionamento;
- c) in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto al seppellimento, secondo quanto previsto da articoli successivi.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, in conformità ai criteri di cui al comma 2° ovvero dal Sindaco in casi di straordinarietà o di benemeranza del defunto;

4. Al richiedente il prestito provvisorio, una volta risolti i casi previsti ai punti a, b, c del Comma 2, è fatto obbligo di provvedere a proprie spese alla sistemazione definitiva del feretro; in caso contrario il Responsabile competente, previa diffida, provvederà d'Ufficio con recupero coattivo delle relative spese a carico del richiedente.

5. La concessione per deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

7. Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà alla traslazione della salma in altra sepoltura, se disponibile, o ad inumare la salma in campo comune.

8. Tale salma, una volta, inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.

9. Il deposito provvisorio o la traslazione sono consentiti anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 33 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dalla inumazione. Le fosse una volta liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio e non sono soggette ad altra specifica autorizzazione.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. E' compito del personale incaricato dal Comune stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

ART. 34 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Sindaco, a richiesta dei familiari per trasferimento ad altro cimitero o per cremazione. Non è consentita comunque l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o in loculo dello stesso cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall' art. 84 del DPR 285/1990.
3. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Custode o di personale qualificato nominato dall'Amministrazione comunale.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Dirigente competente con propria determinazione.
2. Ogni anno il Responsabile della struttura cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposta all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
3. Se le salme non risultano in condizioni di completa mineralizzazione, sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.
4. Il successivo periodo di inumazione è fissato dal Dirigente competente con propria determinazione, tenendo conto del termine minimo di cinque anni.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

ART. 36 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno l' estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il Custode o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento.

ART. 37 – RACCOLTA RESTI MORTALI

1. Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.
2. Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Comune, prima dell'inizio delle operazioni e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa.

ART. 38 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione e sottoscrizione di ricevuta.
3. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia.
4. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.
7. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico manifestamente abbandonate dai legittimi concessionari.

ART. 39 - TIPOLOGIE DI CREMAZIONI

Sono individuate due tipologie di cremazioni:

a) Cremazione di cadaveri;

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di presa sicura e duratura, portante all'esterno il nome,

cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere costituite di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa;

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 15 anni o di estumulazioni dopo un periodo di 40 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 40 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 131/2001. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale redatto in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara il luogo di conservazione dell'urna, coincidente con la residenza legale dell'affidatario stesso o,

diversamente, nell' abitazione indicata impegnandosi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, e conservato presso gli uffici cimiteriali e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 41 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro.
- La durata della tumulazione è prevista in 40 anni.
- La tumulazione in sepoltura di famiglia o in sepolture individuali è per il periodo residuo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale:

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
- La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
- Al termine del periodo di inumazione le ceneri potranno essere restituite ai parenti o agli aventi diritto solo se materialmente distinguibili dalla terra e, conseguentemente, recuperabili come tali.
- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo e/o metallico con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
- L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da facilitare la dispersione delle ceneri nel terreno entro il periodo di inumazione.
- Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
- Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del DPR n.285/1990;8. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 43, comma 1°.

ART 42 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del DPR 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva (nei tratti liberi da natanti e da manufatti)
- e) nei fiumi, ad oltre cento metri dalla riva
- f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri o insediamenti abitativi;
- g) in aree private;(all'aperto e con il consenso dei proprietari)
- h) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali.

ART. 43 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile competente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico almeno, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 44 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del dirigente competente.

2. All'interno del Cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre o tenere contegno chiassoso, telefonare;
- b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale e l'assenso espresso avanti a detto responsabile dai familiari interessati;
- f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale;
- i) l'ingresso ai minori di anni 14, se non accompagnati da adulti;
- j) chiedere l'elemosina.

3. Tali divieti, in quanto applicabili, si estendono nella zona pertinenziale del Cimitero.

4. In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

5. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria

ART. 45 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Il personale del Comune disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti e, provvederà per la distruzione di essi.

ART. 46- MATERIALE ORNAMENTALE

1. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Saranno parimenti escavate d'ufficio le essenze arboree ed arbustive che eccedano le dimensioni regolamentari.

3. Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Saranno tolti d'ufficio, senza preventiva comunicazione e tempestivamente, gli oggetti mobili

posti ad ornamento di loculi che possano cadere per cause accidentali o comunque costituire pericolo per il personale o i visitatori.

5. Il Comune non risponde a qualsiasi titolo della conservazione, stabilità e permanenza degli oggetti ornamentali delle sepolture.

ART. 47 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra il concessionario dovrà munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile competente alla gestione cimiteriale e del Nulla - Osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali per le sepolture soggette a tutela.

3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente, a seconda della tipologia dell'intervento richiesto.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. I nominativi del personale dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'impresa privata debbono essere comunicati per iscritto al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, preventivamente all'esecuzione dei lavori.

ART. 48 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

I progetti di rivestimento e finitura delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dal competente Responsabile, in conformità alle prescrizioni adottate dall'Ente.

ART. 49 - RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa dei concessionari nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in casi particolarmente importanti o suscettibili di arrecare danno alle strutture cimiteriali è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni di beni comunali e/o a terzi.

ART. 50 - CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Nell'effettuazione di qualsiasi lavoro cimiteriale, che si configuri come cantiere, debbono essere rispettate le norme tecniche, le cautele proprie dei lavori edili e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori cimiteriali, che si configurino come cantiere, sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale.

3. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare a proprie spese le opere eventualmente danneggiate.

4. Per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione, deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.

ART. 51 - VIGILANZA

1. L'Ufficio Cimiteriale con personale proprio o incaricato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate, alle norme ambientali e di tutela vigenti.

2. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. L'Ufficio Cimiteriale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori e repressivi previsti dalla legge.

4. Il medesimo Ufficio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere, per quanto di competenza.

ART. 52 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell' Ufficio.

2. E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio.

3. E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei defunti dal 27 ottobre al 5 novembre e nei periodi natalizio e pasquale.

ART. 53 - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;

- fornire feretri ed accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerali e, qualora esercenti il trasporto funebre, debbono disporre di idonea rimessa e delle prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità e del piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Tali aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.

4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o le inumazioni o esumazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.

7. La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 55 - ATTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione; il numero dei posti salma realizzabili, il numero di cassetine per resti scheletrici o cinerari che vi si possono disporre; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore; i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi, comprese le condizioni di decadenza o di revoca. Ove la concessione amministrativa non venga sottoscritta per rifiuto dal richiedente, dal delegato o dall'avente diritto, l'uso della sepoltura verrà regolato dalle norme vigenti al momento della prima occupazione di essa ed, in caso di controversia, si applica la condizione più favorevole per il Comune concedente.

La concessione avverrà con scrittura privata da registrare in caso d'uso.

ART. 56 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è fissata:

a) in 99 anni per le aree destinate a sepolture per famiglie o collettività;

b) in 99 anni per i loculi, colombari a destinazione individuale o in caso di rinnovo degli stessi.

2. La decorrenza è stabilita dalla data di concessione o di rinnovo.

3. A richiesta degli interessati, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, possono essere consentiti il rinnovo a titolo oneroso della concessione fino ad un massimo di anni 99 (per le tombe di cui alla lettera a) e per i loculi la proroga, a titolo oneroso, per il ripristino della durata della concessione fino al termine massimo di 99 anni.

4. Resta inteso comunque che, trattandosi di concessione personale, qualunque occupazione successiva è da intendersi onerosa.

ART. 57 - AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme (ed eventualmente resti, ceneri, feti) di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
3. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
4. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
5. Le eventuali controversie tra titolari di una tomba vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune da ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari; tuttavia, quando la tumulazione dell'avente diritto non risulti possibile a causa di mancata manutenzione della sepoltura o di adeguamento igienico, il Comune potrà diffidare gli aventi diritto alla tempestiva esecuzione di quanto necessario. Per i residenti al di fuori del Comune di Monte San Giovanni in Sabina la notifica della diffida o della ordinanza all'esecuzione di quanto necessario verrà fatta allo indirizzo di residenza del rappresentante della concessione, se noto, ovvero mediante pubblicazione per la durata di 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte San Giovanni in Sabina e, in copia, nella bacheca cimiteriale per la durata di 180 giorni consecutivi.
6. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premorienza.
7. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

ART. 58 - DIVISIONI E SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore dei successori e designando contestualmente uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Per discendenti legittimi si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle del Concessionario.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio competente esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo individuate al primo comma, che assumono la qualità di concessionari, dietro presentazione di autocertificazione di avente diritto alla titolarità, secondo le leggi che regolano la successione del de cuius.
3. Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.
4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.
5. Nei casi di cui al precedente comma la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della Legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, dei concessionari aventi titolo.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi trenta anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o cinquanta anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

8. Di tutte le circostanze di cui ai commi precedenti ne viene trascritta nota da parte dell'Ufficio in apposito registro.

ART. 59 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che la normativa vigente o l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi il Responsabile competente alle manutenzioni dei cimiteri potrà disporre la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti. Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Sindaco, previa diffida a provvedere entro trenta giorni al ripristino dello stato dell' arte, provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 60 - LIMITAZIONE AL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Conformemente al principio stabilito dalla regolamentazione statale (art. 93 D.P.R. 285/1990), il diritto d'uso della concessione cimiteriali di sepoltura collettiva si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. La capienza deve intendersi nel numero di posti per feretri e per cassetine di resti scheletrici o cinerari stabiliti dalla concessione cimiteriale; nel caso di mancata specificazione dei posti, la capienza deve intendersi nel numero di loculi effettivamente disponibili, ove essi risultino adeguati alla normativa strutturale ed igienica vigente al momento dell'uso (art. 76 D.P.R. 285/1990).

2. Per le sepolture completate nella capienza ovvero per le sepolture non adeguate alla normativa strutturale e/o igienica vigente il diritto d'uso della concessione rimane sospeso fino a che il

concessionario o i suoi successori non abbiano rimosso le cause che ne hanno limitato l'uso ovvero fino alla estinzione della concessione stessa.

3. In qualsiasi tempo, non appena constatate le cause o le circostanze che determinano la limitazione d'uso della concessione, se ne dà informazione al Responsabile del Servizio; questi senza indugio né dà comunicazione scritta al concessionario ovvero al rappresentante dei discendenti legittimi o, in caso di mancata nomina del rappresentante, ai successori reperibili ed all' Albo pretorio per la durata di trenta giorni e in copia alla bacheca del cimitero per la durata di 180 giorni, diffidandoli a rimuovere le cause o le circostanze entro un termine perentorio.

4. Se, a seguito di diffida comunale o di Ordinanza, le cause della limitazione del diritto d'uso della concessione cimiteriale di sepoltura collettiva vengano rimosse a cura ed onere di uno solo dei successori del concessionario o da più successori, ma non di tutti, il diritto d'uso viene ripristinato a favore dei soli successori che possono comprovare documentalmente la cura e gli oneri sostenuti.

5. Delle cause o delle circostanze che hanno determinato la limitazione del diritto d'uso della concessione, dei nominativi dei successori del concessionario che hanno sopportato la cura e gli oneri per la rimozione delle cause della limitazione d'uso ne viene trascritta nota da parte dell'Ufficio concessioni cimiteriali nell'apposito registro delle divisioni e dei subentri.

ART. 61 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.
2. Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

ART. 62 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - b) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto entro 3 mesi dalla diffida dell'Amministrazione ed alla costruzione delle opere nei successivi sei mesi;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura);
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere a), b), c), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità degli aventi diritto la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e in copia nella bacheca del Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo ed ossario comune.
6. Dopo di che, il Sindaco avrà disposto per la demolizione delle opere o per il restauro di esse, a seconda dello stato delle cose, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 63 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II comma, del DPR 285/1990, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo Comunale e in copia alla bacheca Cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 64 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DEI SERVIZI

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari per il servizio di luci votive o di altri servizi a domanda individuali erogati dal Comune.

2. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute delle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli art. 52 e 53 del DPR 285/1990.

ART. 65 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Lo schedario dei defunti su supporto cartaceo, oltre che digitale, ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel Cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

ART. 66 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Lo scadenario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 67 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copri tomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 68 – TARIFFE

Le tariffe ed i diritti inerenti ai servizi cimiteriali tutti sono determinati con delibera della Giunta Municipale, tenuto conto dei costi reali dei servizi stessi.

ART. 69 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni dei loculi poste in essere da oltre 50 anni potranno essere rinnovate per ulteriori 45 anni a titolo oneroso, previa richiesta degli aventi diritto ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento. Per i loculi per i quali non viene presentata dagli aventi diritto, richiesta di proroga della concessione per ulteriori 45 anni, il Comune riacquisisce gli stessi provvedendo alla estumulazione e alla riduzione delle salme. Le concessioni dei loculi in atto potranno ugualmente essere rinnovate per ulteriori 45 anni a titolo oneroso alla scadenza dei 45 anni.

2. La concessione delle aree destinate a sepoltura per famiglie o collettività in atto, potranno essere rinnovate, a titolo oneroso alla scadenza dei 99 anni, considerando l'inizio del periodo dalla stipula dell'atto di cui all'art. 55 o dalla data della prima tumulazione.

ART. 70 – SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art. 107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.